

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 586

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo istituito presso il Ministero delle attività produttive, nel quale confluiscono le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, per l'anno 2006

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 gennaio 2006)



Ministero delle Attività Produttive

Relazione per la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 1, commi 15 e 16 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

L'articolo 1, comma 15, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) dispone in via del tutto innovativa che, a decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un Fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'Elenco 3 allegato alla suddetta Legge Finanziaria, relative alle dotazioni di bilancio per i trasferimenti correnti alle imprese.

Il successivo comma 16 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che i Ministri interessati presentino annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la determinazione delle disponibilità di ciascun Fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso.

Il medesimo comma 16 indica, infine, la procedure contabile necessaria per l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo, procedure sintetizzabili come segue.

Acquisito il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti, ciascun Ministro interessato formula l'occorrente proposta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il conseguente provvedimento di variazione di bilancio tra le unità previsionali di base interessate che consenta l'iscrizione delle risorse finanziarie negli specifici capitoli di spesa.

Per questo Ministero, l'unica voce costitutiva del Fondo, come si evince dal citato Elenco 3 – ATTIVITA' PRODUTTIVE, è quella relativa al contributo all'IPI: "Legge n. 311 del 2004 (Legge Finanziaria 2005), articolo 1, comma 234: programmi pluriennali



Ministero delle Attività Produttive

Istituto per la promozione industriale” pari ad Euro 17.625.000,00 per l’anno 2006.

Premesso quanto sopra, giova preliminarmente chiarire che tale disposizione finanziaria trova fondamento nel ruolo che svolge l’IPI nei confronti del Ministero delle attività produttive.

Invero, tale Istituto svolge una sistematica attività di supporto, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 aprile 1995 n. 104, mediante appositi programmi pluriennali ed annuali.

Trattandosi di un ente sorto dalla trasformazione dello IASM, Istituto di ricerca operante nell’ambito del Mezzogiorno e poi soppresso a seguito della Legge n. 488 del 1992 abrogativa della disciplina per l’intervento straordinario in tale territorio, il suo attuale ruolo resta sostanzialmente e prevalentemente legato alle politiche d’intervento in favore delle aree sottoutilizzate, tant’è che con l’articolo 60 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), istitutivo del Fondo per le Aree Sottoutilizzate – FAS, viene espressamente previsto (comma 3) un meccanismo di finanziamento a favore dell’IPI a carico anche di tale Fondo.

Con successiva disposizione recata dalla Legge Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 234), è stato poi previsto un meccanismo di finanziamento a regime dell’Istituto in questione, mediante la previsione di un contributo annuo continuativo di 25 milioni di Euro, per il finanziamento di programmi pluriennali adottati d’intesa con il Ministero delle attività produttive.

Ora, è tale contributo annuo continuativo che forma oggetto delle ricordate disposizioni innovative recate dalla Legge Finanziaria 2006 (citato articolo 1, commi 15 e 16), in virtù delle quali il contributo in questione, anziché essere direttamente attribuito all’IPI ai sensi della ripetuta specifica disposizione di cui alla Legge Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 234), è stato fatto affluire al Fondo da ripartire in



Ministero delle Attività Produttive

questione, su cui le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate a pronunciarsi.

In altre parole, ai sensi della richiamata normativa innovativa di cui alla Legge Finanziaria 2006, l'importo originario di 25 milioni di Euro autorizzato in favore dell'IPI dalla Legge Finanziaria 2005 ed a tal fine iscritto in un apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (Tabella 3 – Cap. 2370) per il conferimento diretto all'Istituto interessato, ridotto a 17.625.000 di Euro per esigenze di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della Legge Finanziaria 2006, è ora affluito ad un nuovo capitolo, quale "Fondo da ripartire" del medesimo stato di previsione (Tabella 3 – Cap. 2371), per essere riassegnato, previo parere parlamentare, ad un ulteriore capitolo di spesa per il conferimento all'IPI, mediante decreto di variazione di bilancio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Preso atto di quanto precede, ed ai fini del parere di competenza, si propone quindi che la destinazione all'IPI della somma di 17.625.000 di Euro confluita al Fondo da ripartire di competenza di questo Ministero (Tabella 3 – Cap. 2371) venga confermata nella medesima destinazione.

Ciò, peraltro, in conformità con il disposto dal più volte richiamato comma 16 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006, che espressamente prevede che la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo va individuata "nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso" e nella considerazione che il contributo all'IPI è di fatto l'unica risorsa confluita nel Fondo stesso.